

cipio a quali classi di cittadini si debba estendere l'obbligo della verificaione; quando si venga poi al modo di eseguire questa verificaione, allora potranno avere luogo le osservazioni che si facevano dall'onorevole deputato Spano.

Negli articoli susseguenti si tratterà appunto del modo col quale il verificatore deve procedere nell'esercizio delle sue funzioni; allora spero che la Camera potrà riconoscere che la Commissione fece il possibile per conciliare l'interesse di questo ramo di pubblico servizio colla inviolabilità del domicilio.

MICHELINI. Ho chiesta la parola per confermare quanto l'onorevole preopinante ha poc'anzi asserito, vale a dire che fu sempre intendimento della Commissione di non escludere coloro che non sono negozianti. La parola *particolari* che trovasi nell'articolo antecedente fu inserita per opposizione alla parola *stabilimento*. Del rimanente pur si ebbe in mente di colpire, come pareva giusto, tutti quelli che fanno uso di misure e di assoggettarli ai dritti.

Dopo questa generale disposizione viene la tabella dell'articolo che attualmente cade in discussione, la quale assoggetta a dritti maggiori coloro che fanno uso maggiore delle misure, cioè i negozianti. E tale fu l'intendimento della Commissione.

PRESIDENTE. Egli è palese che se si adottasse l'emendamento del deputato Rosellini vi sarebbe una maggiore significazione nell'articolo 3, che non quella che dà allo stesso articolo il signor deputato Despina; quindi la discussione rientrerebbe propriamente sull'articolo 3, per la qual cosa è necessario che la Camera spieghi bene qual senso abbia inteso di dare all'articolo 3. Se l'articolo 3 comprende anche la vendita che i particolari fanno dei loro prodotti, allora può essere il caso dell'emendamento del signor Spano; nel caso contrario un tale emendamento non può trovar luogo, nè venir posto in votazione. E qui dirò francamente ch'io trovo una grande difficoltà a rivivere da una votazione fatta sull'articolo 3, difficoltà però che non mi pare assolutamente insuperabile.

Per questo fine mi pare che non vi sia altro a fare se non ad interrogare la Camera per sapere qual senso ella abbia voluto dare all'articolo 3; imperocchè quando una votazione può interpretarsi in modo ambiguo, mi pare che si debba venire ad una nuova spiegazione. Consulterei quindi la Camera...

DESPINA, relatore. D'après les décisions de 1840, 1845 et 1846, le principe que je défends avait été adopté.

D'après la loi votée dans la précédente Législature, la vérification devait être gratuite pour le propriétaire qui voulait la requérir. Le législateur avait donc reconnu que les propriétaires qui voudraient se faire vérifier n'auraient eu aucune rétribution à payer. Maintenant il est possible que j'aie mal compris l'opinion de la Commission; mais je déclare que j'ai toujours entendu qu'on exceptait les propriétaires de l'obligation de se faire vérifier. S'ils devaient être compris parmi les assujétis, il y aurait lieu de verbaliser contre eux dès qu'il ne se présenteraient pas; or, ce serait donner lieu à de perpétuelles vexations. Selon moi, du moment que leurs poids et mesures ont été marqués du poinçon de la vérification première, ils ne doivent pas être soumis à la vérification périodique.

D'après ces considérations je ne soutiendrai pas d'avoir bien saisi l'intention de la majorité de la Commission, mais, quant à moi, je l'ai entendu comme cela relativement aux propriétaires.

CADORNA. Ora si discute per decidere se debbano o no

comprendersi i proprietari per la vendita delle loro derrate nelle disposizioni che prescrivono la verificaione dei pesi e delle misure. Ma prima di prendere a questo riguardo una definitiva decisione è mestieri pesarne le conseguenze, il che importa di esaminare il come i verificatori eserciteranno il loro ufficio rispetto a cotesti particolari proprietari. Il mio amico deputato Rosellini vi diceva or ora che a ciò provvedevano altri articoli della presente legge, e che allora soltanto che essi verranno in discussione sarà il caso di occuparsi di un tale soggetto. Ma questa ragione, a dir vero, non mi persuade, non parendomi possibile che si possa scindere l'esame degli articoli che impongono il vincolo da quelli che ne saranno di poi la necessaria conseguenza.

Di fatto, dal momento che la Camera deliberasse che i proprietari debbano essere assoggettati alla verificaione per i pesi e per le misure di cui si servissero per vendere le loro derrate, egli è evidente che la legge si troverebbe in obbligo di stabilire delle garanzie che assicurino l'effetto di questa disposizione, le quali garanzie importerebbero naturalmente che i verificatori dei pesi e delle misure possano esercitare il loro ufficio anche nelle case di cotesti proprietari. Ora è evidente che la Camera s'impegnerebbe in ciò a sancire delle disposizioni che, rendendo necessaria l'entrata dei verificatori dei pesi e delle misure nelle case dei particolari, e l'adozione di altre simili disposizioni potrebbero toccare il principio dell'inviolabilità del domicilio. Io non dico che ciò sia impossibile a conciliarsi, ma dico soltanto che queste questioni sono tra di loro indivisibili, e che mi pare necessario il discutere anche la seconda relativa al modo di fare le verificazioni, perchè si possa essere in grado di decidere con piena cognizione di causa se convenga o no di estendere, nel senso che alcuni preopinanti hanno sostenute, le disposizioni relative ai pesi ed alle misure usati in commercio, da quei pesi e misure che sono adoperati dai proprietari per vendere le loro derrate. Io non intendo di pregiudicare con ciò la questione su cui riservo la mia opinione, e prendendo la parola mi sono soltanto proposto di mettere su di ciò in avvertenza la Camera.

PRESIDENTE. L'osservazione fatta dal deputato Cadorna non mi pare che venga a sciogliere il dubbio intorno al vedere se nell'articolo 3 si è voluto comprendere i proprietari. Secondo la sua proposta egli vorrebbe quasi subordinare questa discussione all'esame progressivo che si farebbe poi della legge ed alla questione che si solleva a suo tempo per determinare i modi coi quali si dovrebbe procedere nel verificare le frodi che potessero essere incorse nell'uso di queste misure. Ma io credo che prima di procedere oltre si debba venire a risolvere la questione se la Camera abbia inteso che nell'articolo 3 i proprietari siano pur compresi in quanto alla vendita che fanno al minuto od all'ingrosso delle loro derrate, ovvero non lo siano, perchè la tabella dice unicamente: « tutti coloro i quali senza essere negozianti vengono però contemplati nell'articolo 3. » Dunque è necessario fissare quali siano quelli che la Camera ha voluto comprendere nell'articolo 3.

MICHELINI e CADORNA domandano la parola.

PRESIDENTE. Osserverò ai numerosi membri che hanno testè chiesto di parlare sopra questa questione che non faranno altro che esprimere le loro opinioni, ma non arriveranno a provare quale sia stata l'opinione della Camera. Quindi necessariamente bisogna che la Camera spieghi il suo voto sull'articolo 3.

SIOTTO-PINTOR. Domando la parola sull'ordine della discussione, e ne darò la ragione. Mi pare che prima di di-